COMMISSIONE V

DIFESA

XXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 226

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato (792) (*Approvato dal Senato*) 226

PRESIDENTE 226

COLI, *Relatore* 226

Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti Ossari di Oslavia e del Montello (719) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) . . . 227

PRESIDENTE 227, 228

FADDA, *Relatore* 227

COPPI ALESSANDRO 228

Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane (791) 228

PRESIDENTE 228, 229

ORLANDO, *Relatore* 228, 229

BAVARO 229

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria (773) 230

PRESIDENTE . . . 230, 231, 232, 233, 234

VOCINO 230, 232, 233

COPPI ALESSANDRO 230, 231

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 231, 232, 234

CARIGNANI 231, 233, 234

CUTTITTA 232, 234

ZACCAGNINI 232

CARRON 232

AZZI 233

BOTTONELLI 233

COLI 233

PAGLIUCA 233

ROVEDA 234

SPIAZZI 234

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Azzi, Bavaro, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Carignani, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Greco, Guadalupi, Lombardi Carlo, Mieville, Orlando, Pagliuca, Roveda, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Meda.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mattei e Murgia.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato. (792). (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato ».

Invito il relatore, onorevole Coli, a svolgere la relazione.

COLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per l'articolo 156 del decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'anzianità di grado, ai fini dell'aumento periodico dello stipendio, si computa in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Peraltro, il suddetto decreto ebbe a limitarsi agli ufficiali di grado X, IX, VIII, VII VI e V sia per l'esercito che per la marina e l'aeronautica, senza affatto menzionare gli ufficiali di grado IV e cioè i generali di divisione per l'esercito, i contrammiragli di divisione per la marina e i generali di divisione aerea per l'aeronautica e gradi corrispondenti.

Senonché, avendo il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ammessi anche gli ufficiali di grado IV a fruire dell'aggiornamento economico previsto nella tabella allegata al decreto senza che peraltro fosse indicata e stabilita l'aliquota in base alla quale computare l'anzianità di grado agli effetti dello scatto periodico, è sorta la necessità di provvedervi con l'attuale disegno di legge, il quale, al suindicato fine, propone le seguenti aliquote: 30 anni per gli ufficiali generali dell'esercito e della guardia di finanza; 27 anni per gli ammiragli di divisione e gli ufficiali di grado IV della marina e capitani di porto; 26 anni per i generali di divisione aerea.

Sostanzialmente non si tratta di una sostituzione dell'articolo 156 della legge sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, ma di una integrazione di esso onde rendere operante l'aggiornamento economico previsto dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, integrazione consistente nello stabilire per gli ufficiali di grado IV (generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea) le aliquote necessarie ai fini della determinazione dell'anzianità di grado.

Poiché, infine, l'attuale provvedimento interviene a colmare una lacuna legislativa non avvertita in sede di promulgazione del decreto 5 agosto 1947, appare giusto che esso abbia effetto dal 1 giugno 1947 parallelamente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

La lettera *a*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:

tenente	anni	4
capitano	»	10
maggiore	»	16
tenente colonnello	»	21
colonnello	»	21
generale di brigata e gradi corrispondenti	»	28
generale di divisione e gradi corrispondenti	»	30

La lettera *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita dalla seguente:

b) per gli ufficiali della Marina militare e delle Capitanerie di porto:

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	anni	4
tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	8
capitano di corvetta e gradi corrispondenti	»	13
capitano di fregata e gradi corrispondenti	anni	19
capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	19
contrammiraglio e gradi corrispondenti	»	25
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	»	27

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente	anni	4
capitano	»	8
maggiore	»	13
tenente colonnello	»	19
colonnello	»	19
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	»	25
generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	26

Il penultimo comma dell'articolo 156 è abrogato per la parte concernente gli ufficiali dell'Aeronautica militare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1947 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per la esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti Ossari di Oslavia e del Montello. (719). (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per la esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti Ossari di Oslavia e del Montello.

Per l'esame di questo disegno di legge approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Fadda, a svolgere la relazione.

FADDA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 22 luglio corrente anno, la Presidenza del Senato trasmetteva alla Presidenza della Camera un disegno di legge di iniziativa del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, circa l'autorizzazione alla spesa di circa 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti Ossari di Oslavia e del Montello. Questo disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 luglio 1949.

I due ossari in questione, che sono indubbiamente fra i monumenti più importanti con cui la riconoscenza e la pietà degli italiani ha inteso giustamente curare i resti mortali dei caduti nella guerra 1915-18, sono oggi in condizioni precarie di conservazione e per cause dipendenti dalla originaria sistemazione e per altre dipendenti dalla mancata manutenzione in questi ultimi anni.

Imperfette le opere di deflusso delle acque meteorologiche, la necessaria impermeabilizzazione delle superfici di copertura, la salvaguardia delle murature portanti, e da ciò deriva la crescente imbibizione che detti inconvenienti non possono non determinare insieme con gli allagamenti periodici degli ambienti sotterra.

Gli avvenimenti di questi ultimi anni, poi, pur non affievolendo, nella coscienza del paese, la venerazione verso le varie decine di migliaia di caduti i cui resti riposano nei due monumenti, hanno reso impossibile o strettamente difficile la manutenzione degli stessi con opportuni e tempestivi interventi che ne migliorassero le rifiniture e li preservassero dalla offesa del tempo.

L'ossario del Montello, oltre che dagli inconvenienti lamentati, è minacciato anche dal rapido progredire di una frana verificatasi nel 1942 sulla pendice occidentale della collina ove sorge il monumento.

La proposta spesa di 45 milioni, di cui al disegno di legge, consentirebbe quelle immediate ed urgenti opere di risanamento e di restauro la cui non attuale esecuzione imporrebbe, in un prossimo avvenire, spese di gran lunga più imponenti onde rimediare ai maggiori danni che potrebbero verificarsi.

L'approvazione del proposto disegno di legge, quindi, risponde appieno al bisogno di onorare anche sensibilmente il sacrificio di chi si è immolato al divenire storico della patria ed all'elementare criterio di risparmiare maggiori spese in avvenire.

Dal punto di vista tecnico il provvedimento proposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, stabilisce che la preventivata spesa di 45 milioni sarà fronteggiata con equivalenti riduzioni compensative su altro capitolo del bilancio del Ministero della difesa e precisamente sullo stanziamento del capitolo 253 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49, recante 2 miliardi come assegnazione straordinaria per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45.

Rimane, beninteso, il Ministro del tesoro autorizzato a provvedere con propri

decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Superflua essendo ogni altra considerazione, penso di interpretare l'unanime consenso degli onorevoli colleghi della Commissione, esprimendo parere favorevole alla immediata approvazione del disegno di legge di che trattasi, come approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

COPPI ALESSANDRO. Desidero associarmi, come ex combattente della guerra 1915-18, alle parole con cui il relatore ci ha invitato all'approvazione del disegno di legge.

Inutile ricordare il sacrificio dei nostri combattenti della guerra 1915-18 che riposano ad Oslavia e al Montello: sul Piave venne arrestata l'offensiva austriaca nel 1917 e successivamente, nell'ultima offensiva, infranta la potenza dell'impero austro-ungarico.

È con animo di riconoscenza verso i nostri caduti che io – e credo anche tutti i colleghi – mi appresto a votare in favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Per l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento e di restauro dei Monumenti-Ossari di Oslavia e del Montello è autorizzata la spesa di lire 45 milioni.

Detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« La spesa di cui all'articolo precedente verrà fronteggiata con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane. (791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Orlando, a svolgere la relazione.

ORLANDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 791, che viene sottoposto al vostro giudizio, vi si chiede di elevare di lire 1 miliardo e 300 milioni la somma già stanziata per il recupero di 10 navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

A voi tutti è nota la situazione che venne a crearsi per talune navi battenti bandiera francese, navi le quali, poste al servizio dell'Italia durante tragici giorni, vennero affondate.

Il nostro Governo, durante le trattative seguenti la conclusione della pace, raggiunse un'intesa con il Governo francese, attraverso Note scambiate nel giugno 1946, ed approvate con legge 13 novembre 1947, n. 1422. In tale accordo il Governo francese rinunciò alla restituzione di tutte le 30 navi più importanti andate perdute; rinunciò ad ogni azione sorgente dalla cattura di tali navi e ad ogni risarcimento per danni diretti o riflessi, convenendo soltanto la restituzione, in piena efficienza, di 10 delle anzidette 30 navi, singolarmente indicate nelle Note di cui sopra e nella legge ricordata.

Essa, all'articolo 2, previde uno stanziamento di lire un miliardo e 200 milioni nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa (Marina), somma allora ritenuta sufficiente per fare onore all'anzidetto accordo e per restituire, in efficienza, le 10 navi.

Senonché, la previsione di spesa – che era stata fatta, e per talune di tali navi, mentre esse erano ancora affondate – apparve, in seguito, insufficiente in quanto costosissimi si rivelarono alcuni salvataggi, ancor più onerose e complesse talune riparazioni, mentre era sopravvenuto un maggior onere per paghe delle maestranze. Per cui, con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, la spesa di 1 miliardo e 200 milioni, che era stata autorizzata in precedenza, venne elevata a 3 miliardi e 500 milioni.

Peraltro – come la relazione che accompagna il disegno di legge in esame ci dice – il consuntivo delle spese per i recuperi delle 10 navi, per le riparazioni, la rimessa in efficienza (tenuto conto delle ulteriori maggiorazioni intervenute nelle paghe delle maestranze), ha confermato quanto, con l'andar dei lavori, veniva di per sé apparendo: cioè l'insufficienza della somma di 3 miliardi e mezzo. Fu giocoforza procedere, ormai, ad un aggiornamento del calcolo di spesa per ciascuna unità, tenendo conto, in via definitiva, degli esborsi sostenuti e calcolando, sempre in via presuntiva, l'ammontare degli oneri tuttavia da sostenere. Il prospetto allegato alla relazione del Governo ci conferma che vi è ancora da prevedere un maggiore stanziamento di altre lire 1 miliardo e 300 milioni, raggiungendosi un onere complessivo di 4 miliardi e 800 milioni.

Chi ha l'onore di riferire su questa legge, ha avuto occasione – per amor dell'arte – di visitare talune delle navi di cui in oggetto ed ha, così, potuto rendersi conto dell'imponenza delle opere compiute e da compiersi.

Onde fare onore all'impegno è d'uopo procedere all'approvazione di questo disegno di legge. L'onere che il nostro paese viene a sostenere per il titolo in esame è enorme; peraltro, a chiusura di questa amara partita, sarà in noi la certezza che, ovunque le navi medesime si recheranno, verrà, ancora una volta, apprezzata l'alta competenza dei nostri tecnici e la bravura delle nostre maestranze, a conferma della volontà di rinascita della quale ha dato e dà infinite prove il nostro grande popolo.

Per tutte le anzidette ragioni vi invito ad approvare il disegno di legge; esso – agli effetti della maggiore spesa e dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione – prevede la copertura dell'onere sullo stato di previsione di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49.

Infine, i due articoli del disegno di legge, così come formulati, non stabiliscono la data di entrata in vigore del disegno di legge stesso; e poichè esso si riferisce ad una legge già in vigore, non è indispensabile determinare quella decorrenza. Se vorrete stabilirla, il relatore vi propone che essa avvenga dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« La spesa di lire 3.500.000.000 autorizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevata a lire 4.800.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La maggiore spesa di lire 1.300.000.000, autorizzata dal precedente articolo 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina) per l'esercizio finanziario 1948-49.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a lire 1.300.000.000 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge . . . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (9° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BAVARO. Riferendomi a quanto ha messo in evidenza l'onorevole relatore, osservo che non è necessario stabilire la decorrenza della legge; essa entrerà in vigore automaticamente perché si riferisce a una legge che è già in vigore.

ORLANDO, *Relatore*. Convengo in egual senso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria. (773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria.

Ritengo mio dovere far precedere allo svolgimento della relazione da parte dell'onorevole Spiazzi, alcune considerazioni di indole generale prendendo lo spunto dal disegno di legge che ci è sottoposto.

Il ministro della difesa ha dato affidamento alla Camera che le leggi fondamentali e, segnatamente, quelle di avanzamento, elimineranno, per quanto possibile, le cause che hanno dato luogo, nel passato, ad oscillazioni, a sperequazioni, a rallentamenti e acceleramenti eccessivi nelle carriere.

Questo affidamento può avere intenzionalmente i seguenti significati: che il ministro si ripromette che, nel futuro, le nuove leggi non creino le anomalie che egli ha segnalato; che egli si ripromette, anche, in quanto possibile, di eliminare le anomalie verificatesi nel passato, in coerenza con le nuove leggi. Il Sottosegretario per la difesa potrà fornirci a questo proposito la sua interpretazione autentica.

Ad ogni modo, se è intenzione del Ministro di evitare ogni anomalia per il futuro, richiamo la attenzione della Commissione sulla opportunità di esprimere il voto che siano eliminate, in quanto tali, anche quelle passate e che questa eliminazione avvenga con disposizioni transitorie, all'atto delle nuove leggi, ovvero con un complesso di leggi coordinate nei criteri e nel tempo.

Se, viceversa, l'intenzione del ministro fosse quella di eliminare anche le anomalie passate, è da giudicare se convenga di esaminare con un criterio asistematico ma di ordine equitativo, a volta a volta, i disegni di legge che tali anomalie sanano senza coordinamento né di criterio né di tempo; oppure se convenga auspicare il rinvio, con criterio sistematico, di una generale sanatoria al momento dell'emanazione di quelle norme transitorie o di quel complesso di leggi a cui ho poc'anzi accennato.

È giustificabile, quindi, una certa perplessità di fronte a molti provvedimenti di una certa rilevanza che già sono stati sottoposti alla Commissione o lo saranno in materia di reclutamento, di avanzamento, ecc. Per esempio, è difficilmente concepibile che sia già formulato il nuovo testo sull'avanzamento e ci vengano qui presentati disegni di legge sull'avanzamento che risultano, sia pure parzialmente, in contrasto con il disegno di legge.

Si tratta di anomalie rilevanti che, per l'ordine dei lavori della Commissione – di cui sono responsabile come Presidente – dobbiamo tenere presenti.

In sintesi, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, faccio rilevare che, approvandolo subito, si costituisce un precedente pericoloso, mentre una sospensione della discussione potrebbe segnalare la necessità di una precisa direttiva nella materia in esame.

Comunque, una precisazione intendo fare ed è che, ripeto, il Presidente avendo la responsabilità del buon andamento dei lavori, può sollevare delle questioni di principio e di merito; e deve farlo quando, astenendosene, potrebbe pregiudicare la sistematicità della elaborazione legislativa; aggiungo che il Presidente, quando ha espresso il suo parere non decade di autorità e di prestigio se poi alcuni membri della Commissione non sono della stessa idea. Concludo, quindi, facendo osservare che, se approvassimo questo provvedimento che è nel piano delle nuove leggi fondamentali, potremmo fare una cosa inutile, e se poi esso fosse con tali leggi in contrasto, potremmo commettere un errore, colle relative conseguenze.

VOCINO. Dichiaro che sono contrario, e lo sarò sempre, a qualsiasi disegno di legge che costituisca soluzione provvisoria di una situazione che deve essere risolta *in toto*, attraverso leggi fondamentali. Questa precisazione deve valere a sollecitare da parte del Governo la presentazione di queste leggi fondamentali.

COPPI ALESSANDRO. Credo che le considerazioni fatte dal Presidente e dall'onorevole Vocino debbano formare oggetto del nostro sereno esame. È già capitato più di una volta di dover esaminare dei disegni di legge « polvere », quasi *ad personam*. Da un punto di vista sistematico e per quel tanto di spirito giuridico che abbiamo un po' tutti, questo accavallarsi di leggine dà fastidio. In caso di straordinaria necessità ed urgenza possiamo anche giustificarle ma, in generale, dovremmo dire al Ministro che non ce la sentiamo di prendere in esame disegni di legge di questo genere. Noi dobbiamo dirgli che non ci pronunciamo in merito al contenuto sostanziale di questi disegni di legge,

perchè non ci sembra razionale il sistema di dover esaminare a ripetizione questi piccoli provvedimenti quando poi dovrà venire al nostro esame il disegno di legge fondamentale.

In realtà, all'atto della presentazione di questo disegno di legge fondamentale, potranno essere vagliate anche situazioni di carattere particolare. Bene ha rilevato il nostro Presidente quando, riferendosi a quello che ebbe a dire il Ministro in Parlamento, ha notato che le parole del Ministro possono avere due significati. Personalmente, io credo abbiano il significato che il Ministro pensi all'avvenire e non al passato. Ma se anche questo fosse, niente vieta e al Ministro e a noi, esaminando il disegno di legge fondamentale, di adottare determinate norme di carattere transitorio che valgano a dirimere le sperequazioni che eventualmente si siano verificate in passato.

È in relazione a quanto ho esposto che sono favorevole ad un rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, nel suo discorso sul bilancio alla Camera, parlando dei nuovi disegni per le leggi fondamentali ha detto che scopo fondamentale di essi è quello di eliminare, per quanto è possibile, le cause che hanno dato luogo, nel passato, a oscillazioni, talvolta pronunciatissime, nel ritmo delle carriere, a sperequazioni fra gruppi e gruppi di ufficiali, a rallentamenti e acceleramenti eccessivi. Il disegno di legge in esame elimina appunto delle sperequazioni fra i frequentatori di alcuni corsi superiori di artiglieria ed è certo che risponde a motivi di giustizia. Peraltro, è necessario che il rappresentante del Governo ci dica quale linea di condotta il Ministero intende seguire nell'elaborazione dei disegni riguardanti le leggi fondamentali, onde orientare il nostro giudizio anche sul disegno di legge in esame.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che sulla interpretazione da dare alle parole pronunziate dal Ministro in sede di discussione del bilancio alla Camera, non può esservi alcuna incertezza, perché è chiaro che il problema della sistemazione dell'organismo della difesa deve essere affrontato nelle sue linee generali.

Ci rendiamo conto, come giustamente dice il Presidente della Commissione, che con il vecchio ordinamento si commettevano degli errori, delle ingiustizie. Possiamo dire che non c'è alcuna intenzione di ripetere queste ingiustizie. Il nuovo ordinamento dovrà certo sodisfare tutte le esigenze.

Circa il disegno di legge in esame, debbo far rilevare che è stato formulato per ragioni di necessità urgenti, per dare una sistemazione ad ufficiali che si trovano in condizioni di svantaggio rispetto ad altri loro colleghi.

Quindi si è ritenuto, anticipando un po' sui provvedimenti di carattere generale, di sanare questa situazione rendendo così giustizia e, vorrei dire, dando una certa tranquillità a degli ufficiali (che poi non sono molti, in realtà) i quali vivono in uno stato di incertezza, e desiderano giustamente questa sistemazione.

Pertanto, prego la Commissione di voler dare corso alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge.

COPPI ALESSANDRO. Debbo logicamente insistere dopo le dichiarazioni del Governo sulla mia proposta di sospensione perché, in sostanza, il Sottosegretario ci ha detto che queste disposizioni sono un anticipo, un piccolo anticipo di quei provvedimenti che dovranno venire. Mi dispiace insistere e questo non per ossequio al Governo, perché l'ossequio ha i suoi limiti, ma perché, effettivamente, il disegno di legge in esame costituisce un atto di giustizia. Rimane però sempre vera un'altra cosa, cioè che in definitiva, probabilmente, di atti di giustizia analoghi, anche di maggiore urgenza, ne dovremmo fare parecchi.

CARIGNANI. Premetto che fin dall'anno scorso, in tutte le nostre riunioni, sono stato fra coloro che hanno insistito sulla necessità di porre fine alla presentazione di disegni di legge di carattere straordinario.

Vorrei ora sapere dal Sottosegretario, se egli è in grado di dircelo, come e quando sarà presentata la famosa legge sull'avanzamento, perché so che il Governo sta lavorando da parecchio tempo su di essa.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso assicurare che i lavori per la legge di avanzamento sono molto avanti. Mi son meravigliato, anzi, di constatare che si è giunti a conclusioni che ritenevo di poter conoscere fra mesi. Ritengo che fra due o tre mesi al massimo potrà essere presentata all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Non è però ammissibile che si esamini la legge sull'avanzamento senza quella sullo « stato ».

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E, infatti, le due leggi progrediscono sullo stesso binario. In sostanza il Governo ha interesse ad accelerare la preparazione di questi disegni di legge.

CUTTITTA. Premetto di non ritenere opportuno che il Presidente della Commissione formuli proposte su un disegno di legge prima che il deputato incaricato di riferire nel merito abbia esposto la sua relazione. È indubbio che conoscere il merito del disegno di legge costituisce un elemento di giudizio non trascurabile, per decidere se il disegno di legge sia da approvare subito, o se sia da accantonare in attesa che giungano a noi questi famosi disegni di legge che si stanno studiando al Ministero.

Ha detto già l'onorevole Sottosegretario che si tratta di una questione di giustizia. Vi sono degli ufficiali che attendono di essere sistemati. Essi hanno frequentato il corso superiore tecnico: sono giovani che hanno una laurea, e aspettano da cinque o sei anni che siano loro riconosciuti i vantaggi che da questa legge derivano.

Si tratta, quindi, di una questione di giustizia, e noi tranquillamente vorremmo rimandarla! Ma quando si tratta di una questione di giustizia, non può sorgere altra idea che quella di sanarla subito. L'intervento della legge deve essere immediato: la giustizia deve essere tempestiva.

Le preoccupazioni esposte dagli onorevoli colleghi mi sembrano esagerate.

Quindi, io dissento dal parere espresso dall'onorevole Presidente, cui si sono associati gli onorevoli Coppi, Vocino e Carignani ed insisto perché il disegno di legge sia discusso oggi. E ripeto: prima di fare tutta questa discussione, avremmo dovuto sentire il relatore, perché solo dopo la sua esposizione avremmo avuto sufficienti elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Credo sia utile chiarire che ho inteso di chiamare la Commissione a decidere, in base a quanto ho fatto prima rilevare, sull'opportunità o meno di procedere alla discussione del disegno di legge; per questo motivo non ho dato subito la facoltà di parlare al relatore. Trattavasi, pertanto, di una questione pregiudiziale.

VOCINO. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Cuttitta che il legislatore ha soprattutto il dovere di fare delle buone leggi di là da ogni considerazione contingente. Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame è diretto a sanare una ingiustizia, mi sono associato alla proposta di sospendere la discussione proprio perchè sanare una sola ingiustizia, mentre se ne debbono sanare molte, significherebbe commettere un atto non equo.

ZACCAGNINI. Anche a me sembra che se dettiamo norme particolari senza avere il quadro esatto di tutte le ingiustizie da sanare, possiamo commettere un'ingiustizia grave. Vi sono o non vi sono sperequazioni altrettanto ingiuste, più urgenti di queste, che interessano un numero maggiore di ufficiali? Ora, questo non lo sappiamo perché appunto non abbiamo questo quadro completo. A mio parere sarebbe opportuno sospendere la discussione.

PRESIDENTE. A scopo di chiarimento preciso che, per quanto mi consta, non credo che l'approvazione di questo disegno di legge costituisca un'ingiustizia nei confronti di situazioni analoghe non risolute perché per ufficiali partecipanti ad altri corsi sussistono anche sperequazioni, ma meno gravi: si tratta di corsi per i quali non era stato dato un affidamento preciso come ai frequentatori dei corsi cui si riferisce il disegno di legge.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Mi sembra che in relazione a questo disegno di legge di scarsa importanza si abbiano preoccupazioni esagerate e si tema che si sia presentato un disegno di legge per sistemare la posizione di questi ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso, dimenticando che vi sono altre situazioni di ingiustizia forse più gravi da sanare. Non vorrei che ci fosse questo convincimento. In realtà esiste qualche sperequazione – faccio appello ai deputati che sono ufficiali dell'esercito i quali sanno benissimo che viviamo con situazioni che non abbiamo creato noi e che cerchiamo di sistemare – ma non si pensi che tutti gli ufficiali si trovino in condizioni tali per cui si debbano fare disegni di legge per sanare delle ingiustizie. Di questo vorrei che ci si convincesse. Questo disegno di legge è stato fatto soprattutto per il buon andamento del servizio. La soluzione del problema nelle sue larghe basi sarà portata prestissimo all'esame del Parlamento.

CARRON. Quando noi avremo varato questo disegno di legge avremo accontentato un certo numero di ufficiali, ma aumenteremo o diminuiremo lo scontento di coloro che sono in condizioni di ingiustizia? Secondo me lo aumenteremo. Se approveremo la legge definitiva mettendo tutti sullo stesso piano risolveremo davvero il problema; se invece cominciamo a sanare una situazione oggi ed un'altra domani, continueremo a mettere in stato di agitazione tutti coloro che hanno altri diritti da rivendicare.

Vorrei poi far notare all'onorevole Cuttitta che noi ci preoccupiamo molto delle ingiustizie causate dalla guerra in campo mi-

litare; ma vi sono tante altre ingiustizie in altri settori a cui non si è rimediato e non si pensa di rimediare.

AZZI. Premetto, aderendo a quanto ha detto l'onorevole Cuttitta, che se è vero che la Commissione rappresenta un piccolo parlamento (frase che ho sentito spesso ripetere) il Presidente di essa non dovrebbe intervenire direttamente nel merito della discussione così come il Presidente della Camera non interviene nel merito delle discussioni in Assemblea.

Capisco perfettamente che la singolare competenza del Presidente in questioni militari può talora agevolare il compito della Commissione, ma debbo rilevare che l'intervento del Presidente può influire, in maniera rilevante, a favore od a sfavore di un determinato disegno di legge, sull'opinione di coloro che lo ascoltano.

Ciò premesso, entro subito nel merito del disegno di legge in esame. Pongo una domanda: può questa legge organica, che tanto aspettiamo, risolvere tutti i problemi che si riferiscono alla mancata applicazione di leggi preesistenti? Il disegno di legge in esame sana una ingiustizia; perché non dobbiamo approvarlo? Penso, pertanto, che questo provvedimento debba essere discusso senza preoccupazioni di alcun genere. È un atto di giustizia che dobbiamo compiere, tanto più che la legge organica probabilmente detterà norme di carattere generale con effetto per l'avvenire e non con efficacia retroattiva; a meno che non si voglia formulare una legge organica a base di disposizioni transitorie, risolventi con effetto retroattivo i numerosissimi casi simili a quello che stiamo esaminando, il che non appare nè probabile nè opportuno.

PRESIDENTE. Per la parte che mi concerne invito l'onorevole Azzi (il quale ha fatto benissimo a manifestare apertamente i suoi dubbi) ad informarsi sul comportamento dei presidenti di altre Commissioni, i quali, quando la necessità lo impone, diventano addirittura relatori di disegni di legge: ciò dico perché in materia non esistono disposizioni regolamentari.

BOTTONELLI. Io credo che se la prassi che si segue nelle altre Commissioni è contraria alle disposizioni regolamentari sia antigiuridico uniformarvisi.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna norma che limiti la facoltà di intervento in una discussione del Presidente, il quale anzi ha il dovere di intervenire quando lo ritenga utile per l'ordine dei lavori.

CARIGNANI. Leggano i colleghi i verbali delle altre Commissioni!

COLI. Io ritengo che si debba distinguere la sostanza del disegno di legge in esame dalla questione generale del metodo dell'elaborazione legislativa.

È inoppugnabile che emanando disposizioni frammentarie si può correre il rischio che talune di esse ne anticipino altre che poi saranno ripetute dalla legge generale: mi pare perciò che il sistema (come giustamente ha detto il Presidente e non entro nel merito di questo provvedimento) sia assolutamente da scartare e che noi dobbiamo dire una volta per sempre – per inciso osservo che quanto accade in questo settore si verifica anche per materie di altri dicasteri – che questo sistema deve assolutamente cessare. Bisogna indirizzare il Governo verso il sistema di unificare le leggi rendendole meno frammentarie e particolari, per quanto è possibile.

Dato che ci si dice dall'onorevole Sottosegretario che questa legge sull'ordinamento verrà entro tre o quattro mesi ultimata perché è in corso di avanzato esame, penso che faremmo opera sostanzialmente utile per la chiarezza e l'organicità dell'opera legislativa se rimandassimo tutte le questioni particolari da risolvere alle leggi generali.

Per quanto riguarda il disegno di legge presentemente all'esame della Commissione, io credo che per ragioni di urgenza e soprattutto di giustizia si possa passare alla discussione, però con la dichiarazione ferma e netta che ciò non costituisce un precedente e che non debbano mai più essere presentati simili disegni di legge, rinviando disposizioni analoghe alla legge generale sull'ordinamento.

VOCINO. Rilevo che l'onorevole Azzi ha sollevato il dubbio che il Presidente non abbia la facoltà di intervenire su questioni di merito: osservo che nel caso specifico il Presidente è intervenuto soltanto per una questione di metodo. Pertanto la preoccupazione dell'onorevole Azzi non ha ragion d'essere.

Nel merito posso assicurare all'onorevole Azzi che, dal punto di vista tecnico, le leggi generali potranno annullare tutte le ingiustizie se saranno elaborate con cura. Se così non sarà noi cercheremo di correggerle. Peraltro non discutendo il disegno di legge sproneremmo il Governo a presentare le leggi generali.

PAGLIUCA. Gli onorevoli Vocino e Carron hanno esposto argomenti che anch'io avrei voluto prospettare alla Commissione.

Chiedo formalmente che la proposta di sospendere la discussione venga posta in

votazione. Questa è una legge speciale, la quale dovrebbe essere determinata da una ragione speciale che io non vedo. L'onorevole Sottosegretario ci ha detto che è a buon punto lo studio della legge sull'ordinamento dell'esercito. Se così stanno le cose, non ci dobbiamo preoccupare perché anche la situazione particolare degli ufficiali di cui si tratta verrà presa in esame dalla legge sull'ordinamento.

Se, invece, lo studio per la legge sull'ordinamento non è a buon punto, il fatto che noi non votiamo ora questo disegno di legge può rappresentare – come bene ha osservato il collega Vocino – un pungolo per il Governo affinché presenti al più presto la legge sull'ordinamento. Pertanto, per ragioni di sistematica, sono favorevole alla sospensione e bene ha fatto il Presidente a metterci in guardia. Se dovessimo ritenere fondata la tesi del collega Bottonelli, dovremmo logicamente pensare che le facoltà del Presidente siano molto più limitate delle facoltà di ciascun componente della Commissione.

ROVEDA. Mi associo al parere dei colleghi i quali ritengono che questo disegno di legge debba essere esaminato per eliminare una ingiustizia di cui soffrono alcuni ufficiali. Che siano molti o pochi non interessa. Anche se fosse uno solo, noi dovremmo prenderne in considerazione il caso. Questi ufficiali sostennero gli esami nel 1947 e chiedono che con decorrenza dal 1947 siano applicati i vantaggi che sono contemplati da leggi e decreti già vigenti.

Inoltre, rilevo che non solo è necessario approvare questo disegno di legge, ma è opportuno anche che il Ministero si affretti a presentarci altri provvedimenti analoghi per completare questa azione di giustizia che viene fatta in ritardo.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che si possa scindere la questione generale di principio dalla valutazione particolare del disegno di legge in esame e su di esso giudicare liberamente.

CARIGNANI. Sulla questione di principio, rilevo che ormai da due anni insistiamo su questo punto. Ci troviamo di fronte ad una situazione grave perché abbiamo gravi responsabilità di ordine legislativo. Tutte le volte che arrivano queste leggi ognuno di noi si trova di fronte ad un caso di coscienza: ha accontentato lo stato maggiore o ha esaminato una legge organica, seria che risponde a criteri di giustizia? Dobbiamo uscire da questa situazione.

È necessario, quindi, che al Ministero risulti chiaramente questa decisa volontà della Commissione: che non vengano ancora presentati disegni di legge diretti a risolvere problemi particolari o situazioni personali. Nel caso lo fossero, io almeno, voterò sempre contro.

Ricordo ancora che fin dal febbraio 1948 la Commissione, a mezzo di un ordine del giorno, aveva espresso il voto che il Governo presentasse al più presto i disegni di legge riguardanti le leggi fondamentali per la difesa.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero fa rilevare alla Commissione che, come è detto nella relazione, mentre per la legge generale sull'avanzamento occorrerà risolvere l'arduo problema dei mezzi finanziari indispensabili con il Tesoro, in questo caso specifico, come in altri casi, noi non abbiamo dovuto preoccuparci del disposto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto non sono stati necessari mezzi speciali.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione la proposta dell'onorevole Pagliuca di sospendere la discussione.

CUTTITTA. Dichiaro di votare contro la proposta di sospensione.

SPIAZZI, *Relatore.* Dovrò votare contro la proposta di sospensione perché ritengo urgente l'approvazione del disegno di legge. Tolto il blocco delle promozioni al 1° luglio 1947, si è dato luogo ad ingiustizie trascurando molti ufficiali che avevano acquisito precisi diritti.

Per esempio, vi sono ufficiali che hanno servito la repubblica di Salò che sono stati promossi al grado superiore, a danno di coloro che non hanno demeritato.

CARIGNANI. Siamo d'accordo.

SPIAZZI, *Relatore.* Intanto gli ufficiali ingegneri, che hanno una laurea, che hanno fatto la scuola di applicazione non vanno al corso superiore tecnico perché il Governo non ha mantenuto l'impegno preso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Pagliuca di sospendere la discussione.

(*Non è approvata*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge e la votazione dei disegni di legge oggi approvati sono rinviati ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI